

AREA TECNICA
SETTORE AMBIENTE

ATTO N. 694 del 27/04/2021

OGGETTO: BERG PHI S.R.L. CON IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI [R13, D15] IN ORIGGIO (VA) - VIA I° MAGGIO NN. 30, 32. - AUTORIZZAZIONE. - ART. 208 D.LGS. 152/2006.

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che l'Impresa Berg Phi S.r.l. con sede legale in Villa Guardia (CO) - Via Sant'Elia n. 4, ha depositato agli atti della Provincia di Varese:

- istanza in data 1.12.2020 (atti prov.li prot. PEC nn. 49117, 49127, 49132 e 49134), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi ed allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche e di lavaggio delle aree esterne decadenti dall'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via 1° maggio nn. 30 e 32;
- note del 7.01.2021, 12.01.2021, 13.01.2021, 18.01.2021 e 21.01.2021 (atti prov.li prot. PEC nn. 524, 1177, 1463, 2164 e 3331), con le quali ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Varese in data 22.12.2020 (prot. PEC n. 52591);
- nota del 18.02.2021 (atti prov.li prot. PEC n. 8364), con la quale è stato trasmesso l'elaborato grafico definitivo riferito agli scarichi idrici;
- nota del 23.02.2021 (atti prov.li prot. PEC n. 9042), di trasmissione delle integrazioni richieste nel corso della seduta della Conferenza di Servizi istruttoria del 22.02.2021;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni del Settore Ambiente della Provincia di Varese sul progetto presentato dall'Impresa Berg Phi S.r.l. e vagliata dal Responsabile proponente, dalla quale si evidenzia quanto segue:

- a) in data 1.12.2020, è stata chiesta l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi da svolgersi presso l'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio nn. 30 e 32 ed allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne decadenti dall'impianto in questione;
- b) l'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie totale di mq 1.921, di cui 998,60 mq coperti. La superficie dedicata alle attività di gestione rifiuti sarà di 957,39 mq e la stessa interessa il mappale n. 9065 - subalterno 3 della sezione censuaria di Origgio. Presso tale sito l'Impresa chiede di poter sottoporre a stoccaggio provvisorio rifiuti non pericolosi provenienti da terzi per i seguenti volumi:
 - messa in riserva [R13]: 43,12 mc;
 - deposito preliminare [D15]: 35 mc di rifiuti.Per la pesatura degli automezzi in ingresso ed in uscita dall'impianto, l'Impresa dichiara di essersi dotata di un sistema a pavimento.
Non è prevista la realizzazione di nuove opere edilizie o consumo di ulteriore superficie rispetto al progetto autorizzato dal Comune di Origgio, né modifiche all'aspetto esteriore dei luoghi.
Trattandosi di autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. 152/06, l'Impresa chiede inoltre il rilascio dei titoli abilitativi ambientali riguardanti:
 - emissioni idriche**: in pubblica fognatura le acque meteoriche di I^a pioggia e in pozzo perdente quelle di II^a pioggia;
 - emissioni sonore**: nulla osta ai sensi dell'art. 8 della l.447/1995;
- c) la Società è iscritta alla Camera di Commercio di Como-Lecco con il numero R.E.A. n. 298705 dal 17.10.2008, avente come oggetto sociale: *".... omissis la commercializzazione dei prodotti e dei servizi relativi allo smaltimento ed al riciclo dei prodotti informatici, elettronici e tecnologici. La Società ha inoltre per oggetto: A): l'attività e l'intermediazione dei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio,*

lavorazione, rigenerazione e commercializzazione di rifiuti speciali, pericolosi e non, recuperabili e non recuperabili, urbani ed assimilabili derivanti anche da stampa e/o stampa informatica; omissis";

- d) l'Impresa è proprietaria dell'area destinata all'attività di recupero rifiuti [atto notarile dell'1.12.2017 - Repertorio n. 2698 - Raccolta n. 1752, registrato all'Agenzie delle Entrate di Como il 4.12.2017 al n. 21724 Serie IT;
- e) l'insediamento è in possesso dei requisiti tecnici di cui al d.lgs. 49/2014 per la gestione dei RAEE;
- f) l'Impresa è in possesso di valutazione di conformità ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 151/2011 rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Varese in data 1.12.2020, prot. n. 23217/Prev - pratica n. 41774 relativa all'attività individuata nell'Allegato I al suddetto decreto al n. 44.1.B "Depositi di materie plastiche (quantità da 5.000 a 50.000 Kg)". In data 26.01.2021, il tecnico incaricato dall'Impresa ha presentato al Comando provinciale di Varese Segnalazione Certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio;

FATTO RILEVARE che l'Impresa con l'istanza dell'1.12.2020 ha trasmesso:

- alla Prefettura di Varese il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti", così come stabilito dall'art. 26-bis della legge 132/2018, di conversione del D.L. 113/2018 cd "Legge Sicurezza";
- dichiarazione, datata 19.03.2021, che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/18 e pertanto di non essere assoggettata alla presentazione della richiesta della verifica del rischio idraulico;

DATO ATTO che la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 22.02.2021, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica a favore dell'Impresa Berg Phi S.r.l. all'esercizio delle operazioni di recupero [R13] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via 1° maggio nn. 30 e 32, come di seguito riportato:

VALUTAZIONI DELL'ORGANO TECNICO IN MATERIA SANITARIA

ATS Insubria: Assente.

Relativamente al procedimento in argomento, con nota del 10.12.2020, di prot. n. DISP.0126145 (inoltrata direttamente agli Enti competenti ed all'Impresa), ha comunicato che non si rilevano, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, elementi ostativi all'attività di gestione rifiuti che l'Impresa intende svolgere;

Fa presente che, vista la tipologia delle lavorazioni, l'attività è classificabile in base alla normativa vigente (DM 5.09.94) come insalubre di 1ª classe - lettera b) n. 100 (Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione - trattamento).

Il Comune di Origgio a tal proposito dovrà provvedere, se non già attuato, all'emissione del conseguente decreto di classificazione ex art. 216 del T.U.LL.SS.

La Società, in ogni caso dovrà:

- *adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire l'incolumità del vicinato, in particolare da odori, fumi, vapori, rumori ed ogni altra emissione molesta, anche non rientrante tra la classificazione di industria insalubre;*
- *mettere in atto tutte le procedure previste dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.*

CONSIDERAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI:

Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese: Assente

Con nota del 18.02.2021, di prot. n. 693, acquisito il parere del gestore unico provinciale del servizio idrico integrato Alfa S.r.l. ed il nulla osta del Comune di Origgio, ha espresso parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche (1ª pioggia) e di lavaggio delle aree esterne decadenti dall'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via 1° maggio nn. 30 e 32. Con separata nota verrà trasmesso l'Allegato Tecnico riferito alle emissioni idriche;

Comune di Origgio: Assente

In relazione al progetto presentato dall'Impresa Berg Phi S.r.l. ha fornito le seguenti valutazioni, pareri e documenti tecnici di competenza:

- *nota del 18.01.2021, di prot. n. 833, con la quale ha formulato parere ambientale favorevole relativamente allo studio previsionale di impatto acustico ed inviato l'Allegato Tecnico riferito alle emissioni sonore generate dall'attività da svolgersi presso il sito in argomento;*
- *nota del 18.02.2021, di prot. n. 2699, con la quale dichiara che l'attività è compatibile in ordine agli aspetti urbanistici, igienico sanitari ed ambientali;*

Provincia di Varese:

La documentazione tecnica amministrativa allegata all'istanza iniziale, nonché quella integrativa presentata è risultata esaustiva per l'istruttoria di competenza.

Relativamente allo scarico delle acque di seconda pioggia in pozzo perdente, fa presente che nell'atto autorizzativo verrà prescritto l'obbligo di autocontrollo annuale su tali reflui.

Esprime parere favorevole al progetto in argomento.

DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

La Conferenza di Servizi, preso atto di quanto emerso nell'odierna seduta, dei pareri favorevoli della Provincia di Varese, del Comune di Origgio e dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e delle valutazioni tecniche positive dell'A.T.S. dell'Insubria per gli aspetti igienico sanitari, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero [R13] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio nn. 30 e 32.

Ricorda che l'autorizzazione unica ex art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, dichiarerà la pubblica utilità dell'impianto e sarà regolamentata con specifici Allegati Tecnici ed elaborati grafici, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni idriche e quelle sonore.

La Società deve presentare attestazione dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo di € 16.00.= per il rilascio dell'atto autorizzativo, una copia dell'elaborato grafico progettuale Tav. 01 - Disposizione interna aree di stoccaggio - 4.01.2021 in formato elettronico ed una copia cartacea, firmato da tecnico abilitato e dal committente, nonché una copia cartacea della Tav. 03 - Rete meteoriche e nere - 18.02.2021.

Preso atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi istruttoria, la Provincia di Varese, eseguite le valutazioni di competenza sulla sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla vigente normativa e successivamente al ricevimento di quanto richiesto all'Impresa, procederà, in caso di esito positivo, ad adottare il provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06.

DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO ISTANTE:

Prende atto delle determinazioni degli Enti e provvederà a trasmettere quanto richiesto entro trenta (30) giorni.

FATTO RILEVARE che per l'attività di gestione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/06, da svolgersi presso l'impianto di Origgio (VA) - Via I° maggio nn. 30 e 32, è stato trasmesso dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, con nota del 12.04.2021, di prot. n. 1707 (atti prov.li prot. PEC n.18529), successivamente alla conclusione della Conferenza di Servizi istruttoria, l'Allegato Tecnico n. 1/2021 "EMISSIONI IDRICHE";

DATO ATTO che con note del 18.02.2021 e 23.02.2021 (atti prov.li prot. PEC nn. 8364 e 9042) l'Impresa ha trasmesso gli elaborati grafici definitivi, ed in particolare:

- Tav. 01 - Disposizione interna aree di stoccaggio - 4.01.2021;
- Tav. 03 - Rete meteoriche e nere - 18.02.2021;

FATTO PRESENTE che:

- come previsto dall'art. 208 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione unica comprenderà, oltre al titolo abilitativo ambientale relativo alle operazioni di gestione rifiuti, quelli relativi alle emissioni idriche e sonore derivanti dall'impianto in argomento;
- ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa Berg Phi S.r.l., rilevando che la stessa risulta iscritta dall'8.05.2020 nell'elenco dei fornitori e di prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso della provincia di Varese tenuto dalla Prefettura di Como ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- la Provincia di Varese, al fine di garantire il controllo di tutti i flussi di acque reflue potenzialmente contaminate, prescriverà all'Impresa l'autocontrollo, con periodicità annuale, delle acque di seconda pioggia recapitanti in pozzo perdente;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti è determinato in € 6.943,29.= l'importo della garanzia finanziaria che l'Impresa Berg Phi S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:

- messa in riserva [R13] di 43,12 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 761,59.=. L'Impresa ha chiesto l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo intenzione della stessa avviare i suddetti rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
- deposito preliminare [D15] di 35 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 6.181,70;

PRESO ATTO che l'Impresa ha individuato il direttore tecnico responsabile della gestione dell'impianto e che è stata trasmessa, allegata all'istanza, la comunicazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico - amministrativa svolta dal competente Settore Ambiente della Provincia di Varese si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE", ed in conformità agli elaborati grafici progettuali "Tav. 01 - Disposizione interna aree di stoccaggio - 4.01.2021"

e "Tav. 03 - Rete meteoriche e nere - 18.02.2021", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

RICORDATO che le caratteristiche dell'impianto di gestione rifiuti, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi, i volumi dei rifiuti stoccati ed i quantitativi di quelli trattati, le varie emissioni generate e le prescrizioni da rispettare nell'esercizio dell'attività sono riportate negli Allegati Tecnici e negli elaborati grafici sopraindicati;

FATTO RILEVARE che l'art. 179 (*Criteria di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce che:

- comma 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. (...) ..;
- comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni del Responsabile del Settore e dei soggetti coinvolti nel procedimento, relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, come disposto dal paragrafo 12.12 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023", allegato alla deliberazione presidenziale n. 49/2021;

ATTESO che il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, a favore dell'Impresa Berg Phi S.r.l., di autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero [R13] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio nn. 30 e 32, alle condizioni e con le prescrizioni indicate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE", ed in conformità agli elaborati grafici progettuali "Tav. 01 - Disposizione interna aree di stoccaggio - 4.01.2021" e "Tav. 03 - Rete meteoriche e nere - 18.02.2021", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente atto;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 8. del 24.03.2021, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2022-2023;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 9. del 24.03.2021, esecutiva di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2022-2023 e relativi allegati;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 53 del 14.04.2021, esecutiva, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) e del Piano della Performance (P.P.) - Piano degli obiettivi (P.D.O.) - 2021/2023;
- il decreto presidenziale n. 189 del 28.10.2020 con il quale è stato attribuito all'Ing. Gabriele Olivari l'incarico di dirigente dell'Area Tecnica;
- i decreti dirigenziali n. 39 del 26.02.2021 e n. 56 dell'1.03.2021, rispettivamente di attribuzione di incarico di posizione organizzativa e nomina a responsabile del Settore Ambiente al P.I. Piergiuseppe Sibilia e di individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali per l'Area Tecnica;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la richiesta avanzata e di procedere al rilascio dell'autorizzazione unica all'Impresa Berg Phi S.r.l. con sede legale in Villa Guardia (CO) - Via Sant'Elia n. 4, alla gestione dei rifiuti, alle emissioni idriche e sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio nn. 30 e 32;

RICORDATO che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali e da ogni altra regolamentazione ed obbligo in materia di adempimenti finalizzati a garantire la tracciabilità dei rifiuti;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

DATO ATTO che le operazioni di recupero ex art. 184-ter del d.lgs. 152/06 autorizzate con il presente provvedimento rientrano nelle casistiche definite dal comma 3 del sopra richiamato articolo;

FATTO PRESENTE che l'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, stabilisce al comma 3-septies, che presso il Ministero della Transizione Ecologica è istituito il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi di detto articolo e che le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano a detto dicastero, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107, commi 2 e 3;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", e in particolare l'art. 65;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, il gestore dell'Impresa Berg Phi S.r.l. con sede legale in Villa Guardia (CO) - Via Sant'Elia n. 4, all'esercizio delle operazioni di recupero [R13] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio nn. 30 e 32, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI SONORE" ed in conformità agli elaborati grafici progettuali "Tav. 01 - *Disposizione interna aree di stoccaggio - 4.01.2021*" e "Tav. 03 - *Rete meteoriche e nere - 18.02.2021*", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DISPONE

1. che il presente provvedimento di autorizzazione unica sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06:
 - 1.1 autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - 1.2 autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/06;
 - 1.3 nulla osta alle emissioni sonore ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2. che, come disposto dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, l'impianto è di pubblica utilità;
3. che l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha la durata di dieci (10) anni a decorrere dalla data di adozione dello stesso e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta (180) giorni prima della scadenza, salvo diverse tempistiche stabilite da modifiche normative che interverranno nel periodo di validità del presente atto;

4. che l'Impresa, entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione unica, provveda a denunciare al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Como-Lecco la sede di Origgio (VA) - Via 1° maggio nn. 30 e 32 per l'attività di "stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi";
5. che il lay-out dell'impianto e le operazioni di gestione rifiuti ivi svolte e le emissioni generate dall'attività (idriche e sonore) rispettino le condizioni e le prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE" e "EMISSIONI SONORE", ed in conformità agli elaborati grafici progettuali "Tav. 01 - Disposizione interna aree di stoccaggio - 4.01.2021" e "Tav. 03 - Rete meteoriche e nere - 18.02.2021";
6. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo articolo 208;
7. che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Origgio, l'A.T.S. dell'Insubria, l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e Alfa S.r.l.;
8. di dare atto che il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di gestione rifiuti, le emissioni idriche e le emissioni sonore e che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
9. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI° della Parte Quarta del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la Provincia di Varese procederà, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del sopraccitato decreto legislativo, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
10. che l'Impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
11. di determinare in € 6.943,29.= l'importo complessivo della garanzia finanziaria che l'Impresa Berg Phi S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, relativamente a:
 - messa in riserva [R13] di 43,12 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
 - deposito preliminare [D15] di 35 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi.La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055/2000, 5964/2001 e 19461/2004;
12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 11. entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di accettazione della fideiussione di cui al punto 11.;

14. che relativamente al progetto approvato ed autorizzato con il presente atto, fermo restando l'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 11., l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti può essere avviata dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Varese, al Comune di Origgio, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'A.T.S. dell'Insubria, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e a Alfa S.r.l., alla quale deve essere allegata perizia giurata asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le attrezzature accessorie sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nei documenti allegati all'istanza di autorizzazione ed alle successive integrazioni. Entro i successivi trenta (30) giorni, la Provincia ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza verifica la gestione può essere avviata. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia di Varese rilasci specifico nulla-osta all'esercizio, previo accertamento degli interventi realizzati;
15. di stabilire che l'avvio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente atto decorra dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 11. ed al rispetto di quanto stabilito al punto 14. L'effettiva data di messa in esercizio con l'assetto autorizzato dovrà essere preventivamente comunicata;
16. che copia del presente atto, dell'istanza e di tutti gli elaborati progettuali siano tenuti presso l'impianto;
17. che l'impianto e/o l'attività autorizzata con il presente provvedimento rientrano tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011, pertanto l'esercizio delle operazioni autorizzate è subordinato al possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva di inizio attività prevista dalla normativa vigente;
18. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Origgio, all'A.T.S. dell'Insubria, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e a Alfa S.r.l.;
19. che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della stessa, deve chiedere alla Provincia di Varese la voltura della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La trasmissione dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
20. che in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA

- che, come disposto dall'art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre

1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento dell'atto stesso;

- che tutti i riferimenti normativi e regolamentativi riguardanti il presente atto e le attività autorizzate sono richiamate nell'Allegato parte integrante del presente provvedimento;

DA ATTO CHE

- sono state acquisite le dichiarazioni relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, previste al paragrafo 12.12 "Il conflitto di interessi" PTPC 2021-2023;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Dirigente dell'Area Tecnica, competente ad adottare il presente provvedimento;
- il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE;
- il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento è il P.I. Piergiuseppe Sibilia;

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - Berg Phi S.r.l.
bergphisrl@legalmail.it
- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza a:
 - Regione Lombardia
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
 - Comune di Origgio
segreteria@pec.comune.origgio.va.it
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - A.T.S. dell'Insubria - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.ats-insubria.it
 - Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it
 - ALFA S.r.l.
pec@pec.gestoresii.va.it
- la trasmissione del presente provvedimento in attuazione a quanto disposto dall'art. 184-ter, comma 3-septies, del d.lgs. 152/06, a:
 - Ministero della Transizione Ecologica
eci@pec.minambiente.it
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese;
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Ambiente della Provincia di Varese e presso i competenti Uffici comunali.

IL DIRIGENTE
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)